



**COMUNE DI MOSCIANO
SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -**

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

**OGGETTO: *ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA DEL
CAPOLUOGO.***

**INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA
VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

PREMESSO CHE

il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) intende procedere alla realizzazione dei lavori di:

.....
.....;

che con determinazione n. R.G. del la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è stata aggiudicata definitivamente al

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conferisce al l'incarico professionale di cui all'oggetto sulla base delle condizioni di seguito riportate:

Articolo 1 – Oggetto e specificazione dell'incarico:

Il Comune affida all'incaricato, l'incarico professionale di redazione della relazione geologica ai fini della redazione ~~del progetto esecutivo~~ della Variante in corso d'opera dell'opera indicata in oggetto, e precisamente:

VARIANTE IN CORSO D'OPERA:

In analogia alle previsioni del progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari di riferimento.

In analogia al progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 24 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nella documentazione progettuale già redatta e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Essa si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrate nel calcolo della prestazione posta in affidamento.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:

VARIANTE IN CORSO D'OPERA – RELAZIONE GEOLOGICA 3 copie

Per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

- preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi simili che supportino in questo formato);
- in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

Per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Per ogni stadio progettuale e comunque prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare il tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente lettera di incarico.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato.

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

La presente convenzione prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

Sarà compito dell'incaricato predisporre tutto quanto necessario ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.

L'incaricato, con la firma della presente, accetta l'operato precedentemente svolto da altro professionista, ritenendolo conforme alle norme comunque applicabili in materia.

L'incaricato si impegna ad apportare agli elaborati, anche se già consegnati, tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal Comune o dalle autorità competenti, purché non ne snaturino l'impostazione progettuale e/o i sostanziali caratteri informativi, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, ed autorizzati dall'Amministrazione, all'incaricato spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera.

La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, comporterà un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati, da concordare tra le parti.

I termini di consegna potranno essere prorogati anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinassero diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi.

Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati.

Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'incaricato avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dall'Amministrazione, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

VARIANTE IN CORSO D'OPERA – RELAZIONE GEOLOGICA 10 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione/dal ricevimento di apposito Ordine di Servizio, comunque dal ricevimento dei risultati delle analisi/prove di laboratorio/in situ per la caratterizzazione del terreno di fondazione.

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,1% dell'importo previsto per la prestazione.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre ~~un mese~~ dieci giorni dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all'incaricato e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs 81/08.

Sarà cura dell'incaricato segnalare tempestivamente alla committenza l'insorgere di episodi ritardanti con causa indipendente dalle proprie facoltà.

Articolo 7 - Compenso professionale – Ammontare presunto dello stesso

Il compenso è inteso stabilito in base alle risultanze della procedura di gara di cui in premessa.

A detti compensi si dovranno aggiungere il Contributo Integrativo e l'I.V.A. in vigore.

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Il compenso per le prestazioni accessorie resterà quello offerto nella procedura di affidamento.

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

A tal fine si specifica che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, anche in via non esclusiva, è:

- Banca/Poste Italiane Spa (denominazione completa) - Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo)
- Codice IBAN:

I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) autorizzati ad operare sul conto corrente dedicato:

- a) Sig.(nome e cognome) - Cod. Fisc.;
- b) Sig.(nome e cognome) - Cod. Fisc.

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:

I compensi relativi alla progettazione definitiva verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo della Variante in corso d'opera.

Nel caso l'incaricato fosse un raggruppamento temporaneo, i pagamenti dei corrispettivi verranno liquidati separatamente ai singoli componenti del raggruppamento in funzione delle

percentuali di attività espletate, come desumibili dalla dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara.

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo.

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 resi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 10 giorni dai termini previsti al precedente art. 6;
- 2) accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto;
- 3) qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento.

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione della presente convenzione, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite, in via esclusiva, al tribunale di Teramo.

Nel caso di transazioni, così come intese dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010, eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. si determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo.

Nel caso di conflitto di interessi, l'incaricato si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Ufficio committente dell'Ente.

L'incaricato si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 28.01.2014, pena, nei casi più gravi, della risoluzione o della decadenza del rapporto ovvero, nei casi meno gravi, di una penale dell'1 per mille del compenso previsto, IVA esclusa. Tale penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 20,00 e, cumulativamente, superiore al 10% del compenso suddetto. All'applicazione di quanto indicato provvede il Responsabile del Settore o Area che ha stipulato la convenzione, sentito l'interessato.

L'incaricato si impegna a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 28.01.2014, pena, nei casi più gravi, della risoluzione o della decadenza del rapporto ovvero, nei casi meno gravi, di una penale dell'1 per mille del compenso previsto, IVA esclusa. Tale penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 100,00 e, cumulativamente, superiore al 10% del compenso suddetto. All'applicazione di quanto indicato provvede il Responsabile del Settore o Area che ha stipulato la convenzione, sentito l'interessato.

Si evidenzia la validità delle seguenti clausole risolutive, da inserire anche negli eventuali contratti inerenti le varie tipologie di subcontracto, circostanza che verrà verificata dalla Stazione appaltante in occasione del rilascio della relativa autorizzazione:

a. L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

b. La Stazione appaltante o l'appaltatore in caso di stipula di subcontracto si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle precedenti lett. a e b, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità.

A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Articolo 14 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione di incarico, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Articolo 15 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Art. 16. Proprietà del progetto

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Art. 17. Incompatibilità

L'incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Con la sottoscrizione del presente atto il Tecnico incaricato dichiara di non avere iscrizioni ostative alla sottoscrizione del presente atto nel casellario presso l'Autorità sui Contratti Pubblici.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.

Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'incaricato si impegna a dare idonea informazione a tali soggetti.

Art. 18. Conclusioni

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dal Comune di Mosciano Sant'Angelo affidato e dall'incaricato accettato e sarà dal medesimo adempiuto secondo le norme vigenti in materia.

Le parti stabiliscono sin da ora di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la necessità.

Art. 19. Disposizioni per le fatturazioni

Come previsto dalla normativa vigente (art. 153 del D.Lgs 267/2000), la spesa conseguente ha la necessaria copertura finanziaria Cap. 8758 R.P. 2018 piano dei conti 2.02.01.09.011. Gli estremi ~~dell'impegno di spesa~~ della copertura finanziaria dovranno obbligatoriamente essere riportati in fattura per consentirne il pagamento.

Al fine di consentire al Soggetto incaricato di adempiere agli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 66/2014 si evidenziano il C.I.G. **ZD32A820A0** ed il C.U.P. G23I18000010001 del rapporto convenzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Tecnico
(Dott. Geol. _____)

Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Ing. Angelo DI GENNARO)
